

## Risoluzione n. 155803 del 18.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale capotecnico specializzazione elettronici; Attestato di odontotecnico.

Si fa riferimento alla mail di lunedì 1° agosto u.s. con la quale la S.V. chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il Diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale capotecnico specializzazione elettronici e l'Attestato di odontotecnico possano considerarsi requisiti validi ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va infatti valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Per quanto riguarda il diploma di scuola secondaria superiore in oggetto, la scrivente Direzione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, che ai punti 2.1 e 2.2 individua i diplomi di scuola secondaria superiore, rispettivamente dell'ordinamento vigente e dell'ordinamento previgente, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione, non può riconoscere valido il titolo in parola poiché non rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.

Per quanto riguarda, invece, l'attestato di odontotecnico, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare suddetta, che ai punti 3.1 e 3.2 prende in esame il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, rispettivamente dell'ordinamento vigente e dell'ordinamento previgente, la scrivente Direzione, valutato il percorso formativo, ritiene il suddetto attestato titolo valido ai fini della qualificazione professionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*